



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA  
SEZIONE DI LECCE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**AVVISO AI SIGG.RI AVVOCATI  
SPERIMENTAZIONE P.A.T.  
**(10 ottobre – 30 novembre 2016)****

**PREMESSA**

In virtù di Decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 106/2016 e di circolare prot. n. 15447 del 28 settembre 2016 il 10 ottobre sarà avviato, in via sperimentale, il Processo Amministrativo Telematico (PAT).

La sperimentazione, che cesserà il 30 novembre 2016, coinvolgerà anche questo Tribunale amministrativo regionale.

**Per i ricorsi introitati dal 10 ottobre 2016 è fatto obbligo agli avvocati di provvedere al deposito anche telematico degli atti e degli scritti difensivi depositati con modalità cartacea.**

Naturalmente, entrando in vigore il PAT solo dal 1° gennaio 2017, solo il deposito cartaceo avrà validità giuridica, con la duplice conseguenza che: a) agli effetti della tempestività del deposito e della fissazione delle udienze pubbliche e camerali occorre fare riferimento solo al deposito cartaceo; b) il mancato deposito telematico degli atti e degli scritti di parte non è ostativo alla trattazione stessa della causa.

**DEPOSITO RICORSO**

L'avvocato depositerà per primo il ricorso in formato cartaceo. Tale protocollo viene attribuito automaticamente dal sistema al momento della registrazione del deposito del ricorso fra i documenti *ante causam*. Successivamente al deposito in formato digitale, al ricorso depositato in cartaceo verrà assegnato il numero R.G. ricorso che il sistema ha attribuito al deposito informatico.

L'ufficio ricevimento ricorsi stamperà la cartellina e provvederà alla formazione del fascicolo cartaceo – che, si ribadisce, è l'unico che ha validità legale – registrando manualmente nei campi appositamente creati la data del deposito cartaceo e il protocollo Agid.

Da segnalare, inoltre, che sul Portale Avvocato la visualizzazione dei dati relativi alla data di deposito del ricorso cartaceo e al protocollo Agid sarà disponibile:

- 1) nell'elenco dei ricorsi depositati;
  - 2) nel dettaglio fascicolo relativo ai ricorsi patrocinati e riporterà le informazioni sugli estremi del deposito cartaceo insieme a quelle sulla data di deposito.
- Queste informazioni resteranno disponibili anche dopo la sperimentazione, per tenere traccia dell'effettiva data di deposito del ricorso.

## **OMESSO INVIO DIGITALE DEL RICORSO.**

Peraltro, pur essendo la sperimentazione massiva obbligatoria, non prevedendosi alcuna sanzione nel caso di mancato deposito telematico degli atti e degli scritti difensivi, potrebbe accadere che gli avvocati depositino solo in formato cartaceo.

Per questo, quale misura organizzativa del tutto residuale – al fine di non incentivare indirettamente il mancato deposito telematico – l'ufficio attenderà massimo due giorni dal deposito cartaceo, decorsi i quali, anche in mancanza del deposito telematico si provvederà ad attribuire un numero di RG ricorsi con le ordinarie modalità.

Il numero sarà attribuito anche prima del decorso di due giorni su disposizione del Presidente o del magistrato delegato, in esito ad espressa e motivata richiesta scritta dell'avvocato che rappresenti l'urgenza di ottenere un decreto monocratico cautelare e l'impossibilità di adempiere immediatamente ad deposito telematico. In tal caso l'avvocato non dovrà più inviare il modulo deposito ricorsi, ma dovrà provvedere a trasmettere gli atti e documenti in formato digitale con le modalità attualmente vigenti; il sistema, come già avviene oggi, provvederà a inviare automaticamente la richiesta di deposito.

## **DEPOSITO ATTI E SCRITTI DIFENSIVI SUCCESSIVI AL RICORSO**

Anche per il deposito successivo a quello dell'atto introduttivo del giudizio, il deposito cartaceo deve precedere quello telematico. Per quest'ultimo verrà utilizzato il "modulo atti".

A differenza di quanto avviene oggi, tanto all'atto depositato in modalità cartacea, quanto all'atto depositato in modalità telematica mediante il modulo deposito atti, il sistema attribuirà automaticamente un numero di protocollo. Lo stesso atto sarà dunque registrato nel sistema due volte, ma l'atto in modalità cartacea sarà sempre riconoscibile in quanto manterrà il formato "c".

Il Dirigente  
Avv. Nino Dello Preite

